

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Riconfermati i "bonus" a favore degli autotrasportatori**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha **riconfermato per il 2012 la misura della deduzione forfetaria prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per gli autotrasportatori di merci per conto terzi**. Più precisamente, per i **trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa**, è prevista una **deduzione forfetaria per le spese non documentate per il periodo d'imposta 2011 pari a: i) 56,00 euro per i trasporti effettuati fuori dal Comune ma all'interno della Regione e delle Regioni confinanti**. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti; **ii) 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito**. È, peraltro, **riconfermato il credito d'imposta che consente di recuperare quanto versato nel 2011, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per responsabilità per danni**; il credito può essere utilizzato in compensazione mediante F24 con codice tributo "6793".

### **Premessa**

L'Agenzia delle entrate, mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito web e datato 26 marzo 2012, dà comunicazione della **conferma di alcune agevolazioni in favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2011**. In particolare:

- **le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo** (tramite compensazione in F24), **le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei**

**veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.** Anche quest'anno per la compensazione in F24 si utilizza il **codice tributo "6793"**;

→ per i **trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa** (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una **deduzione forfetaria di spese non documentate** (articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir), **per il periodo d'imposta 2011**, nelle seguenti misure:

→ **56,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti.** La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

→ **92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.**

### **Contributo per ssn**

---

Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi o conto proprio possono continuare a fruire di un credito d'imposta ad hoc, che consente di recuperare quanto versato nel 2011 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per responsabilità per danni. L'agevolazione, introdotta dalla L. 266/2005, è stata di fatto prorogata anche per il periodo d'imposta anno 2011

In particolare, la prorogata disposizione prevede che le somme versate nel periodo d'imposta 2011 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati, possono essere recuperate, **fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo**, sui versamenti effettuati nel periodo d'imposta successivo ovvero, 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012.

#### **ESEMPIO**

Un'impresa di autotrasporti possiede 10 camion aventi i requisiti previsti dalla norma in relazione ai quali ha versato, nel 2011, i premi di assicurazione Rc auto comprensivi del contributo al Ssn per i seguenti importi:

#### **Caso a)**

200, 200, 250, 280, 290, 190, 190, 195, 285 e 300, per un totale di 2.380 euro.

Considerato che per ciascun veicolo l'importo versato non supera il limite di euro 300, la società può utilizzare in compensazione l'ammontare complessivo del contributo corrisposto nel 2009 pari a 2.380 euro.

### Caso b)

400, 350, 450, 480, 490, 590, 390, 395, 385 e 400, per un totale di 4.330 euro.

Considerato che per ciascun veicolo l'importo versato supera il limite di euro 300, la società può utilizzare in compensazione l'ammontare del contributo corrisposto nel 2011 per un importo pari a 3.000 euro ( 300x10).

Per quanto concerne **l'utilizzo in compensazione di detto contributo**, da effettuarsi con modello F24, si specifica che **lo stesso può essere utilizzato per il versamento di qualunque imposta ovvero:**

- **Iva;**
- **ritenute dipendenti;**
- **contributo o premio, etc.**

### OSSERVA

**La quota utilizzata in compensazione NON concorre alla formazione:**

- del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi (**IRPEF o IRES**);
- del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**).

Al fine di consentire la compensazione, si ritiene che, in mancanza di differente previsione, si possa continuare ad utilizzare il codice tributo (istituito con risoluzione n.3 del 16 gennaio 2007 e integrato nella risoluzione n. 72 del 29 febbraio 2008):

- 6793" denominato "*credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992*".

In sede di **compilazione del modello F24**, tale codice tributo è indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna "importi a credito compensati". Nel campo "Anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta in cui è effettuata la compensazione, espresso nella forma "AAAA". Lo stesso codice potrà essere utilizzato anche per la restituzione spontanea del credito in argomento per errata utilizzazione, comprensivo degli interessi dovuti.

### Contributo per SSN - schema di sintesi -

#### Agevolazione

Contributo SSN versato nel 2011 per premi RC veicoli trasporto merci con massa complessiva a pieno carico  $\geq 11,5$  tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo.

<b>Modalità di utilizzo</b>	Compensabile nei versamenti effettuati nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2012.
<b>Codice tributo</b>	Codice tributo: <b>6793</b> denominato "credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992".

### **Deduzione forfettaria delle spese non documentate**

Riguardo alla **deduzione forfettaria delle spese non documentate**, si ricorda che l'art. 66, comma 5 del TUIR prevede un criterio di deduzione forfettaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Più precisamente, "per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito".

Nonostante la suddetta norma individui importi specifici, la misura dell'agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell'adeguamento dei predetti importi all'ISTAT; ciò in ottemperanza al disposto dell'art. 2 comma 1-bis del DL n. 451/1998.

L'Agenzia delle Entrate precisa che sono confermati anche per quest'anno gli importi già previsti nel 2011. Infatti, secondo quanto espressamente affermato, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, è prevista una deduzione forfettaria per le spese non documentate, per il periodo d'imposta 2011, pari a:

- **56 euro per i trasporti effettuati all'interno della Regione e delle Regioni confinanti.** Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% ( ovvero Euro 19,6) di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- **92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.**

<b>Deduzione forfettaria delle spese non documentate</b>	
<b>Ammontare della deduzione forfettaria giornaliera</b>	<b>Ambito territoriale del trasporto</b>
<b>Euro 19,60</b> ( 35% di Euro 56)	Nel comune in cui ha sede l'impresa

<b>Euro 56,00</b>	Oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti
<b>Euro 92,0</b>	Oltre il predetto ambito territoriale

Vale la pena ricordare che, **per quanto riguarda la deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore, la stessa spetta alle aziende non costituite sotto forma di società di capitali** che si trovano in:

- società in contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del Dpr 600/1973;
- in contabilità ordinaria per opzione.

**La deduzione, pertanto, non è fruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.**

#### **OSSERVA**

L'articolo 13, comma 4, del DI 90/1990 illustrato dalla circolare ministeriale esplicativa n.13/E/1990, ha stabilito che **la deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore compete anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice**, relativamente ai **trasporti effettuati personalmente dai soci, e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir**, mentre, restano escluse, le società di capitali di qualsiasi tipo, dal momento che per queste ultime non si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 66 del Tuir.

La deduzione è riconosciuta anche alle imprese familiari, esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti di merci per conto di terzi siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa quale intestatario della relativa autorizzazione.

**La deduzione forfetaria in parola si applica una sola volta, per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.**

Si tenga presente che, al fine della fruizione della deduzione in rassegna, **il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo**, con indicazione distintamente per ogni giorno di effettuazione dei trasporti, dei seguenti elementi:

- il numero dei viaggi effettuati;
- la loro durata;
- le località di destinazione;
- gli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura, di cui è obbligatoria la conservazione fino alla scadenza del termine dell'accertamento, di cui all'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in

cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97;

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA FAVERO ANNA**